

S T A T U T O

della Società Cooperativa Agricola

"BOVINITALY - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in
sigla "BOVINITALY - s.c.a r.l." con sede in Perugia.

=====

TITOLO I

Premessa - Denominazione - Sede - Durata

Art.1 - Premessa

E' costituita, come società a capitale variabile avente scopo mutualistico,
una Società Cooperativa, che opererà nel rispetto delle norme vigenti di
legge e del presente Statuto sociale, che per i Soci avrà valore di legge.

Art.2 - Denominazione

La Società opererà sotto la seguente denominazione:

"BOVINITALY - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in
sigla "BOVINITALY - s.c.a r.l.".

Art. 3 - Sede legale e domicilio dei soci

La società avrà sede legale nel Comune di Perugia.

La società potrà istituire nuove sedi secondarie, di rappresentanza, unità
locali, sopprimere o spostare quelle esistenti, variare la sede legale ad
altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, con delibera dell'organo
amministrativo.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, sarà

a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare ogni variazione relativa al proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), in ogni caso sino allo spirare del termine per l'approvazione di quel bilancio, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della data di scadenza, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente, che dovrà essere comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 del Codice Civile e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 5 - Normativa generale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano ad ogni effetto le disposizioni di legge relative alle Società Cooperative rette con i principi della mutualità prevalente e, per quanto compatibili, le norme della Società per Azioni.

Art. 6 - Regime mutualistico

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 - Regime associazionistico

Ai sensi e per gli effetti delle normative regionali, nonché della normativa nazionale e comunitaria in merito alle Organizzazioni di Produttori (O.P.), la Cooperativa è diretta ad espletare, relativamente al comparto delle carni bovine, le funzioni di Organizzazione di Produttori nell'ambito dei criteri applicativi delle leggi di riferimento per il settore medesimo.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 8 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di massimizzare, tramite la gestione in forma associata, il vantaggio economico derivante dalla valorizzazione al meglio delle produzioni dei propri soci anche attraverso la diffusione di processi di qualificazione e valorizzazione delle carni bovine italiane, in particolare delle razze tipiche italiane e loro incroci, la certificazione e tracciabilità delle produzioni, la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività degli stessi, il collocamento delle quantità di prodotto da essi ottenute

autonomamente e conferite alla società e la remunerazione del loro conferimento.

La Cooperativa è indirizzata ad espletare le funzioni di Organizzazione di Produttori nel settore delle carni bovine, potendo costituire al proprio interno un'apposita "sezione O.P.".

Essa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui al successivo articolo 9, le cui regole di attuazione ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2521 del Codice Civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento a detti rapporti mutualistici, che la società, pur essendo obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento dei soci di cui all'articolo 2516 del Codice Civile, demanda all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con la legge, con lo statuto sociale e con l'eventuale regolamento, da disporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione degli stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, al fine di realizzare al meglio il fine cooperativistico della mutualità.

Si precisa altresì sin d'ora che è espressamente prevista la facoltà per la

società, per il più completo utilizzo della sua struttura, di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della società e comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Parimenti, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano; per tale motivo potrà aderire ad una o più delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali.

E' fatto espresso divieto:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire riserve tra i soci cooperatori;

è fatto obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i

dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 9 - Oggetto sociale

La società si propone, attraverso la gestione collettiva dell'impresa, di ovviare alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione nel settore delle carni, in particolare delle razze pregiate italiane, nonché di favorire la partecipazione dei produttori alla programmazione del settore in questione e di diffondere i processi di tracciabilità e di certificazione ovvero, più in generale, di valorizzazione delle relative produzioni.

Più segnatamente, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci così come definiti dal presente statuto e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, meglio definiti e regolati dall'eventuale regolamento interno, che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dell'assemblea, ha per oggetto:

- la promozione e la salvaguardia da un punto di vista quali-quantitativo, della produzione della carne bovina; in particolare delle razze pregiate italiane, Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Podolica e loro incroci tramite la certificazione IGP e sistemi di etichettatura facoltativi;
- la sua etichettatura secondo le normative vigenti;

- la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione nel mercato interno ed estero dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci;

- l'adozione di strategie di marketing e di ogni altra misura pubblicitaria diretta ad incentivarne il consumo e la commercializzazione in genere, sia in ambito nazionale che internazionale;

- la promozione di ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare e ad affermare la sua tipicità e le sue caratteristiche peculiari.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società provvederà tra l'altro:

- a promuovere, favorire, organizzare iniziative tendenti alla valorizzazione della carne bovina pregiata, tali da accrescerne con precise, trasparenti ed accreditate garanzie sul sistema di allevamento e di alimentazione, l'apprezzamento e la fiducia dei consumatori, in Italia ed all'estero;

- ad attuare ed a partecipare ad iniziative di qualsiasi natura che possano risultare utili per lo sviluppo della società ed il perseguimento delle finalità sopra elencate;

- a collaborare con organizzazioni che si occupano di valorizzazione delle produzioni zootecniche italiane.

La società, infine, può operare con i soci che vi aderiscano, quale organizzazione di produttori agricoli (O.P.interregionali) attraverso la

costituzione di apposite sezioni, nel settore zootecnico, allo scopo principale di garantire la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui ai precedenti commi, la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

a) determinare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione ed immissione sui mercati;

b) effettuare direttamente od indirettamente l'immissione sul mercato del prodotto prevalentemente dei soci direttamente in nome e per conto proprio o indirettamente in nome e per conto dei singoli soci e/o attraverso cooperative aderenti e/o società partecipate e comunque secondo le norme vigenti in materia di O.P.;

c) ricevere in conferimento il prodotto dei propri soci per la vendita sui mercati e alle industrie di macellazione;

d) acquistare, costruire, affittare o gestire a qualsiasi titolo immobili ad uso di sede sociale, filiali, magazzini, dotandoli delle attrezzature e dei macchinari necessari allo stoccaggio, conservazione e lavorazione del prodotto;

e) assistere i soci nello stoccaggio, lavorazione e vendita del prodotto immesso sul mercato per il tramite degli stessi;

f) stipulare, per proprio conto e per conto degli associati, contratti o

convenzioni con operatori commerciali, con centri di distribuzione al dettaglio e con industrie di trasformazione per la cessione del prodotto dei soci;

g) svolgere attività di propaganda, di promozione, di studio e ricerche utili alla qualificazione ed alla valorizzazione della produzione, nonché all'orientamento dei consumi;

h) partecipare alla elaborazione della programmazione pubblica del settore, elaborare e promuovere la realizzazione di programmi di riconversione, sviluppo e ristrutturazione della produzione e delle strutture di trasformazione e commercializzazione del prodotto in armonia con gli indirizzi della politica regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

i) accedere ai provvedimenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea per la realizzazione ed il potenziamento di strutture di conservazione, commercializzazione, di difesa e valorizzazione della produzione, regolamentazione dei mercati ed, in genere, per la difesa del reddito dell'impresa agricola;

j) promuovere ed attuare, sia direttamente, sia mediante i produttori associati, sia in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici operanti nel campo della ricerca e della sperimentazione, iniziative per il miglioramento genetico e la produzione della carne bovina per il miglioramento delle tecniche di produzione e di conservazione, lavorazione e commercializzazione, nonché per la messa a punto di tecniche di allevamento

che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscano il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;

k) promuovere e realizzare, direttamente od in collaborazione con Enti od Istituti pubblici o privati, iniziative di assistenza tecnica per un razionale impiego delle tecniche di produzione;

l) fornire ai soci, direttamente o mediante convenzioni con Enti pubblici e privati, i servizi necessari per la produzione;

m) svolgere, anche su delega degli enti pubblici, compiti di rilevazione statistica sulle produzioni e sui mercati;

n) partecipare in società con altri soggetti alle iniziative economiche nel campo della produzione, commercializzazione, trasformazione, promozione, miglioramento e valorizzazione della produzione sui mercati;

o) stipulare accordi, contratti, convenzioni comprese operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie al perseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto;

p) qualificare le produzioni attraverso l'utilizzo dei marchi;

q) etichettare e tracciare le produzioni oggetto di compravendita con i marchi opportuni;

r) organizzare e svolgere direttamente la compravendita dei vitelli da ristallo;

s) creare, organizzare e gestire direttamente le filiere produttive;

t) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della

stessa alla domanda sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

u) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

v) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

w) promuovere pratiche culturali e tecniche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché i processi di rintracciabilità anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento CE n. 178/2002;

x) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

y) adottare tecnologie innovative.

Rientrano tra le attività di cui sopra, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, dovendosi intendere compreso nell'oggetto sociale ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzidetti ed avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;

- assumere partecipazioni ed associarsi con altre imprese svolgenti attività integrative o simili alla propria, con l'esclusione, quanto all'assunzione di partecipazioni, dello scopo di collocamento sul mercato ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia;

- organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria necessarie, utili o attinenti al fine sociale e/o tali reputate dall'organo amministrativo.

Art. 10 - Esercizio dell'attività

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e del conseguimento dell'oggetto sociale, i soci instaurano con la società, sia un rapporto sociale, sia un rapporto mutualistico.

La società, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, essa potrà ricevere prestiti dai soci ed emettere strumenti finanziari, sia pure nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

TITOLO IV

Soci cooperatori

Art. 11 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori della società gli imprenditori agricoli singoli ed associati, siano essi persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e società in genere, che a qualsiasi titolo producano o detengano capi di bestiame ed in particolare bovini delle razze bovine italiane da carne Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Podolica e loro incroci o altre produzioni zootecniche, che abbiano la piena disponibilità della produzione aziendale.

I soggetti precedentemente indicati possono far parte della cooperativa semprechè al momento dell'adesione o successivamente non risultino aderenti in forma diretta o indiretta ad altre Organizzazioni di Produttori riconosciute nell'ambito del medesimo settore o prodotto.

Alla società possono partecipare soci finanziatori nonché titolari di azioni di partecipazione cooperativa secondo quanto previsto al titolo V del presente statuto.

Art. 12 - Soci cooperatori

I soci cooperatori:

- instaurano accanto al rapporto sociale, un distinto rapporto mutualistico che si concretizza:

1) nel conferimento alla società dei prodotti ottenuti autonomamente e nel loro collocamento sul mercato da parte della società medesima e conseguente remunerazione del conferimento effettuato;

2) nella certificazione da parte della società dei prodotti autonomamente

ottenuti al fine di garantirne la tracciabilità e la valorizzazione in vista della commercializzazione, previo pagamento del servizio ricevuto, che dovrà essere richiesto mediante l'invio di uno specifico modulo di adesione.

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, nel limite del capitale sociale sottoscritto e versato, ai risultati economici ed alle decisioni sulla destinazione degli stessi.

Possono divenire soci cooperatori della società gli imprenditori agricoli ex articolo 2135 del Codice Civile, produttori di bestiame da carne ed in particolare delle razze pregiate italiane Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Podolica e loro incroci, con allevamenti controllati ubicati sul territorio italiano e bestiame contrassegnato, secondo le modalità fissate dagli appositi disciplinari.

Art. 13 - Domanda di ammissione

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle

strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare pertanto, all'organo amministrativo e presso la sede sociale, domanda redatta per iscritto e trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di tutti i documenti necessari a comprovare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti.

Più segnatamente la domanda di ammissione dovrà specificare:

- 1) il nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, cittadinanza, codice fiscale o Codice Unico Aziende Agricole (CUAA) e partita IVA, qualora trattasi di persona fisica; ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, se soggetto diverso da persona fisica;
- 2) se soggetto diverso da persona fisica, i poteri conferiti al firmatario, la qualifica e le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive la domanda;
- 3) il tipo di rapporto mutualistico che intende instaurare ed intrattenere con la società;
- 4) il possesso dei requisiti richiesti;
- 5) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere, che non

dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

6) l'assenza di interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società cooperativa;

7) la dichiarazione di conoscere e di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni ed i disciplinari, nonché di osservare rigorosamente le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata:

- da una visura camerale aggiornata dell'impresa richiedente;
- da copia dell'eventuale delibera di adesione assunta dal competente organo collegiale dell'aspirante socio (consiglio di amministrazione o assemblea soci per società di persone).

Art. 14 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 del presente statuto, nonché l'esistenza o meno di cause di incompatibilità, delibera, entro novanta giorni dal suo ricevimento, sulla domanda di ammissione con provvedimento di ammissione ovvero di rigetto; le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci devono essere illustrate nella relazione dell'organo amministrativo al bilancio di esercizio.

L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere

motivato e comunicato, unitamente alla motivazione, con ogni mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, entro novanta giorni dalla sua adozione, all'interessato.

In caso di rigetto, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

In caso di ammissione della domanda di ingresso, invece, il provvedimento di accoglimento verrà comunicato, con ogni mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, all'interessato ed annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio dovrà provvedere, nei modi e termini stabiliti dall'organo amministrativo, al versamento di quanto dovuto per le quote sociali sottoscritte e per l'eventuale tassa di ammissione a copertura delle spese di istruzione della domanda di ammissione, nonché, ove esistente, del sovrapprezzo determinato dall'assemblea annualmente in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo medesimo.

A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto, la

qualifica di socio deve risultare da iscrizione nel libro dei soci.

Art. 15 - Obblighi dei soci cooperatori

Il socio cooperatore ha l'obbligo:

a) di versare alla società, con le modalità nei termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- il valore nominale delle quote sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea annualmente in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) per quanto attiene ai soci aderenti alle sezioni O.P., a conferire alla cooperativa per la vendita attraverso di essa, di almeno il 75% (settantacinque per cento) della propria produzione. L'O.P. impegna i propri soci ad immettere sul mercato le proprie produzioni, secondo le modalità delle normative vigenti.

L'O.P. può preventivamente autorizzare il socio a commercializzare autonomamente un quantitativo massimo del 25% (venticinque per cento) della propria produzione. Tale facoltà è concessa automaticamente nel caso in cui il socio stesso sia già vincolato da precedenti contratti conclusi prima della sua adesione alla cooperativa;

c) di consentire ed agevolare il controllo da parte della società, direttamente o attraverso suoi delegati, sul rispetto del disciplinare di

produzione;

d) di denunciare tempestivamente alla società, agli effetti della tenuta del libro dei soci, ogni variazione riguardante l'impresa sociale ovvero i soggetti autorizzati a rappresentarla;

e) di autorizzare i controlli ed i sopralluoghi previsti dai disciplinari e dai regolamenti di controllo da parte dell'organismo terzo incaricato;

f) di riconoscere come unico Foro competente quello della sede della società e ad esso delegando la competenza territoriale per le controversie;

g) di non agire in contrasto con gli interessi della società;

h) di non aderire contemporaneamente ad altra Cooperativa, Organizzazione, Associazione, Unione che persegua identici o simili scopi sociali ed esplichi un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Ciascuna persona giuridica sociale dell'O.P. deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.

I soci produttori sono obbligati a contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi opportunamente costituiti, necessari per il conseguimento degli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Solo i soci produttori agricoli aderenti all'O.P. possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Nel caso sia socia dell'O.P. una società, il socio diretto è da questa rappresentato, mentre i suoi soci diventano soci indiretti dell'O.P..

I soci aderenti alla sezione O.P. della cooperativa sono obbligati a mantenere il rapporto sociale con la cooperativa, se ed in quanto O.P., per almeno 3 (tre) anni ed ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi.

È fatto obbligo alla società di fornire annualmente agli enti preposti al controllo delle O.P. l'elenco aggiornato dei soci diretti.

Il socio cooperatore, infine, al pari delle altre categorie di soci, è obbligato ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni, dei disciplinari adottati e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Egli è inoltre tenuto a corrispondere alla società contributi ordinari e/o straordinari nella misura determinata dall'assemblea dei soci su parere dell'organo amministrativo, per la copertura delle spese di gestione e/o in conseguenza dell'applicazione di norme nazionali e comunitarie, nei termini e con le modalità stabiliti dall'assemblea medesima, ovvero derivanti dall'applicazione delle norme di cui sopra.

In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal

presente statuto nonché delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, dal regolamento interno e dai disciplinari adottati, l'organo amministrativo, ferme restando le diverse conseguenze previste dalla legge e dal presente statuto, può applicare nei confronti dell'inadempiente, sanzioni pecuniarie.

E' inoltre fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della società per i danni subiti.

Art. 16 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la società abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare, attraverso un loro rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti suddetti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I soci cooperatori hanno altresì diritto di qualificarsi come Soci della Cooperativa "BOVINITALY - SOCIETA' COO.P.ERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "BOVINITALY - s.c.a r.l.".

Restano fermi gli altri diritti di natura economico-patrimoniale ed amministrativa previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 17 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o cessazione della persona giuridica socia.

Art. 18 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, anche in via temporanea.

E' vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso, fatta per iscritto, deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio con ogni mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, invece, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 19 - Esclusione

L'esclusione del socio è pronunciata dall'organo amministrativo:

- nel caso di cui all'articolo 2531 del Codice Civile, ovvero laddove, senza un giustificato motivo, il socio stesso si renda moroso nel pagamento degli eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno, dai disciplinari adottati, dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del Codice Civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società o comunque si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente statuto senza la preventiva autorizzazione dell'organo

amministrativo;

- nel caso in cui non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui al precedente articolo 15;

- qualora non conferisca in cooperativa da almeno tre esercizi, laddove il conferimento verso collocamento della produzione rappresenti il precipuo contenuto del rapporto mutualistico intercorrente con la società;

- qualora non richieda da almeno tre esercizi il servizio di etichettatura, laddove esso rappresenti, dietro pagamento del relativo prezzo, il precipuo contenuto del rapporto mutualistico intercorrente con la società;

- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Nei casi di minore gravità l'organo amministrativo può limitarsi a diffidare o a sospendere dai diritti riconosciuti dallo statuto, per un periodo da tre mesi ad un anno, il socio che abbia posto in essere comportamenti di cui al punto precedente.

L'organo amministrativo può altresì deliberare la sospensione del socio in attesa di giudizio delle competenti autorità, relativamente ai comportamenti suddetti.

Al socio contro il quale si intendano promuovere i provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati unitamente alle motivazioni su cui

sono fondati e all'invito a controdedurre per iscritto entro 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine l'organo amministrativo pronuncerà, se del caso, la diffida o la sospensione.

In ogni caso, l'opposizione davanti al Tribunale non ha effetto sospensivo, né l'esecuzione delle deliberazioni di esclusione di cui sopra potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Tribunale adito.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede od il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del de cuius; in tal caso, entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegirà la valutazione sulla sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede od il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più

eredi o legatari in possesso dei requisiti richiesti e questi abbiano ottemperato alle disposizioni di cui sopra, gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e che la società consenta la divisione.

In caso di nomina di un rappresentante comune, questi rappresenterà gli eredi o legatari nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società ed avrà ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, ivi compresi i ristorni, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto, eredi o legatari, non possono in nessun caso eccedere le quantità spettanti al socio defunto.

Art. 21 - Diritti conseguenti alla perdita della qualità di socio

I soci receduti od esclusi ovvero gli eredi od i legatari del socio defunto che non subentrino in società in luogo del de cuius hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e di ogni eventuale credito liquido vantato dalla società nei confronti del socio, fino a completa concorrenza dello stesso - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprenderà il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,

che sarà accantonato in apposito fondo e dovrà essere effettuata entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire anche in più rate, senza interessi, nei termini previsti dalla legge.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale; nella fattispecie, il relativo valore sarà devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi del socio defunto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2536 del Codice Civile, restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesti insolvenza della società.

Al verificarsi di una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, l'organo amministrativo deve provvedere ad aggiornare il libro soci.

TITOLO V

Soci finanziatori - Azioni di partecipazione cooperativa - Strumenti finanziari di debito - Prestiti sociali

Art. 22 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

I soci sovventori, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono partecipare alle decisioni che attengano all'attività dell'O.P. nè beneficiare di eventuali aiuti ad essa riservati.

Art. 23 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote sociali del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, per un numero minimo di 50 (cinquanta) quote.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione, e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art. 24 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'aumento di capitale sociale destinato ai soci finanziatori deve essere disciplinato con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'aumento e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote sociali emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare il diritto stesso, in conformità con le norme di legge ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del

Codice Civile, autorizzazione che dovrà essere rilasciata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle suddette quote, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 30, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto in assemblea.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Art. 25 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio

1992 n. 59. In tal caso la società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai cooperatori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal successivo articolo 26.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività dell'O.P. nè beneficiare degli eventuali aiuti ad essa riservati.

Art. 26 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le quote di capitale sociale dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione di cui all'articolo 24, comma 1, del presente statuto può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci

finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, le quote del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di aumento del capitale sociale può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore di tre anni.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 27 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 28 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione

degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto nell'articolo 27.

Art. 29 - Prestiti sociali

La società può raccogliere prestiti dai soci ai sensi di legge ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VI

Patrimonio sociale - ristorni - bilancio - riparto degli utili

Art. 30 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);

b. dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) nella misura minima di cinquanta quote per socio, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 22 del presente statuto;

c. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.

Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in denaro.

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 33 e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo sulle quote sociali formato con le somme versate dai soci ed accantonate ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo articolo 33;

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea (riserva facoltativa) e/o previsto per legge;

7) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli, ovvero cedute con effetto verso la società, se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Nella comunicazione devono essere riportate le indicazioni relative al potenziale acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione della partecipazione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione del socio.

L'organo amministrativo comunicherà al socio suddetto il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque tale termine, il socio è libero di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro dei soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha diritto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

L'organo amministrativo può deliberare l'acquisto od il rimborso di quote od azioni proprie, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto od il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per

deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni, qualora venga redatto bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo secondo la normativa vigente.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

La redazione del bilancio e la contabilità terranno conto delle disposizioni specifiche previste in tal senso dalla normativa vigente sulle O.P..

Art. 32 - Ristorni

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare in favore dei soci cooperatori, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, delle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento, previa proposta dell'organo amministrativo, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri eventualmente stabiliti da regolamento. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del

Codice Civile.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, ovvero quale prezzo del servizio prestato dalla società, in proporzione al servizio richiesto, il ricavato delle vendite o dei servizi, dedotti i costi direttamente od indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

Art. 33 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali riparti ai soci; detta quota da distribuire deve essere ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, come segue:
 1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa. in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota può essere distribuita ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa quale dividendo da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci operatori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;

e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

f) un'eventuale quota può essere destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;

g) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VII

Governo della società

Art. 34 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se esistono soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 35 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'articolo 2366 del Codice Civile quali l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, del luogo e l'elenco delle materie da trattare e deve essere

inviato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale, ad esempio, il telefax o la posta elettronica), otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione che deve essere stabilita ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, ed il termine di convocazione è sempre di otto giorni.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto nell'articolo 31 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 36 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione, nonché il bilancio preventivo, e destina gli utili;
- 2) delibera sull'aumento di capitale sociale destinato ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;

- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 7) nomina i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i loro compensi e ne delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 8) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, l'incarico di controllo contabile a norma dell'articolo 2409-quater del Codice Civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409-bis del Codice Civile, se nominato;
- 10) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 11) delibera sulla istituzione delle Assemblee separate e sulla relativa delimitazione delle sezioni, di cui all'articolo 42;
- 12) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 13) delibera sull'esclusione del socio, se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;
- 14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;

15) delibera, su parere del consiglio di amministrazione, sull'eventuale sovrapprezzo e sulla eventuale misura dei contributi da versare alla società per la copertura delle spese di gestione e/o in conseguenza dell'applicazione di norme nazionali e comunitarie, nei termini e con le modalità stabiliti dall'assemblea medesima, ovvero derivanti dall'applicazione delle norme di cui sopra.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 37 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza

legale;

- al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega tanti soci che siano portatori della metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Ai fini della validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

I voti per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno, contenuto nell'avviso di convocazione.

Il voto, comunque sempre palese, deve manifestarsi secondo le modalità stabilite dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 39 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote od azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dall'articolo 24 del presente statuto. Ogni socio cooperatore ha diritto:

ad un voto per fatturato fino ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

a due voti per fatturato fino ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

a tre voti per fatturato fino ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);

a quattro voti per fatturato fino ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero);

a cinque voti per fatturato superiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) euro.

Per i soci finanziatori ed i soci sovventori si rinvia all'articolo 24 di cui sopra.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino nell'impresa del socio. I soci persone giuridiche possono essere rappresentati, oltre che dal legale rappresentante, anche da altro amministratore in possesso di specifica delega.

I soci finanziatori possono conferire delega solo ad altro socio

finanziatore; ad ogni socio finanziatore non può essere conferita più di una delega.

Art. 40 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente od, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Di ogni adunanza assembleare viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e riportato in apposito libro.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 41 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Qualora la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;

- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di possessori di istrumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Art. 42 - Assemblee separate

Qualora si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice Civile o per decisione dei soci, la cooperativa può istituire le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, qualora, per numero dei soci ed importanza di attività, ciò sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione deve essere costituita da un numero di soci minimo definito dall'Assemblea e comunque non può essere formata con un numero di soci inferiore a 50 (cinquanta). Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati devono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43 - Elezione e composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri determinato dalla stessa assemblea e comunque compreso da un minimo di cinque ad un massimo di quindici.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata soltanto a soggetti soci cooperatori ovvero a persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche fra i membri del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica socia.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, in qualità di esperti a titolo consultivo, persone di particolare competenza nel settore agro-zootecnico.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; sono, inoltre, fatte salve le ipotesi di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge. Nel caso in cui un consigliere già in carica venga a trovarsi, successivamente alla nomina, in una di esse, decade immediatamente dall'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori od ad un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'eventuale designazione del Direttore Generale della società, il quale, salvo quant'altro potrà essergli attribuito dal Consiglio stesso, dovrà provvedere, nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e direzione degli uffici sociali, del cui buon funzionamento risulterà responsabile.

Egli dovrà attuare le disposizioni impartite dal Presidente, cui proporrà le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più opportuni al conseguimento degli scopi sociali.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Al Consiglio di Amministrazione spetterà ripartire tale compenso tra i suoi membri.

In ogni caso, compete al Consiglio di Amministrazione la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale.

Art. 44 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, secondo quanto disposto nel successivo articolo 48.

Art. 45 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile in materia di divieto di concorrenza, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli

organi di amministrazione di altre imprese.

Art. 46 - Riunioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Il Consiglio deve essere convocato quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica con conferma di recapito almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato quando siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica.

Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono sempre palesi. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso con votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (nominato dal presidente in assenza del Direttore Generale della società) e trascritto nel relativo libro sociale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche a mezzo audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti devono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; qualora si tratti di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare la convocazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- c) nominare all'occorrenza un Direttore Generale e stabilirne il trattamento normativo ed economico;
- d) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e la retribuzione;
- e) approvare gli elenchi degli ispettori incaricati dei controlli previsti dai disciplinari e deliberare in ordine all'effettuazione dei controlli;
- f) deliberare l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- g) istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano, proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;
- h) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il

raggiungimento delle finalità sociali, compresi i servizi alle aziende associate;

i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche, fare operazioni col Debito Pubblico e con la Cassa Depositi e Prestiti, fare qualsiasi operazione con il Pubblico Registro Automobilistico;

j) deliberare sull'ammissione ed il recesso dei soci e sull'eventuale esclusione o sospensione degli stessi;

k) intraprendere e gestire le attività di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni effettuate dai soci;

l) esprimere pareri nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

m) predisporre e proporre all'assemblea regolamenti di produzione e di commercializzazione;

n) deliberare in merito alla costituzione e al funzionamento della sezione O.P..

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e/o le azioni che si intendono

intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 47 - Sostituzione degli amministratori

Sono cause di cessazione degli amministratori:

- la scadenza del termine;
- la revoca;
- la rinuncia;
- la sopravvenienza di cause di decadenza;
- la morte;
- la messa in liquidazione della società;
- l'assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive di consigli.

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 48 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è presidente della società e ne ha la rappresentanza legale anche in giudizio e la firma sociale, sia pure limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; compete al Presidente, inoltre, l'apertura, la movimentazione e la chiusura dei conti correnti bancari e postali accessi a nome della società.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente od ad un membro del Consiglio.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente, infine, impartisce le disposizioni necessarie all'attuazione ed esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 49 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili scelti a norma dell'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto, ai soci finanziatori.

L'assemblea dei soci determina altresì la misura del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della loro durata in carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'attuazione delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Salvo diversa deliberazione assembleare, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e verifica la veridicità del bilancio.

Il Collegio Sindacale, infine, svolge ogni altro compito previsto dalla legge.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste

dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prima assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

TITOLO VIII

Libri sociali

Art. 50 - Sono libri obbligatori della società:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle obbligazioni, se emesse;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste;
- 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- 8) il libro degli strumenti finanziari emessi, così come previsto dall'articolo 2447-sexies del Codice Civile;
- 9) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto di cui all'articolo 2541 del Codice Civile.

TITOLO IX

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 51 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Art. 52 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati, ed i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, ed i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) l'intero residuo al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 53 - Disposizioni finali

La società si assumerà, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, le eventuali obbligazioni nascenti da violazioni in materia tributaria imputabili all'Organo Amministrativo.

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile sulle società cooperative agricole con riferimento alle norme sulle società per azioni, in quanto compatibili, e le leggi speciali sulla cooperazione e sulle organizzazioni di produttori.

Matassoni Paride - Primo Bagioni - Paradiso Antonio - Giuseppe Mengozzi -

Enrico Salvi - Zattini Maria Luisa - Giorgio Veronese - Bagioni Giovanni -

Brusaporci Maria Maddalena - Marco Getti - Minotti Colombo - Manfrini

Roberto - GIORGIO OLIVERI Notaio